


Spett.le Tribunale di Cosenza in qualità di liquidatore della APOA SRLS, giusta nomina del 2 maggio u.s., depositata in cancelleria il 06/05/2024, con la presente sono a richiedere la pubblicazione della sentenza allegata. Si precisa all'uopo che, per come riportato sul sito del ministero della giustizia, "La richiesta di pubblicazione deve essere fatta dall'ufficio giudiziario autore della sentenza/provvedimento con mail del dominio giustizia". Nel ringraziare porgo cordiali saluti

Ugo Cannizzaro Dottore Commercialista - Revisore Legale  
 Via S. Allende n.53/G-87036-Rende (Cs) Via G. Fiorillo n. 59-87021 Belvedere Marittimo (Cs) Tel.0984846338-Cell. 3384523859  
 mail: ugoconnizzaro@gmail.com - pec: ugo.cannizzaro@pec.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

Codice/15/13/18/19/20/21		
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA		
N. 2611	14-05-2024	
LISTI	RUD	
Funzione	Incarico/attività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**  
 Visto: *si autorizza la pubblicazione*  
*mentre nella cancelleria*  
*compilata*  
 Cosenza, il 14-5-2024  
 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.d.  
 Dr.ssa Maria Luisa Mingrone



N. 5/2024 R.F.  
N. 28/2024 SENT.  
N. 620/24 CRON.  
N. 35/2024 REP.  
E. \_\_\_\_\_ R. SPESE



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
*Sezione I civile*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 28-1/2024 procedimento unitario

Il tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai magistrati:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. dott.ssa Rosangela Viteritti   | presidente   |
| 2. dott.ssa Francesca Familiari   | giudice del. |
| 3. dott.ssa Mariarosaria Savaglio | giudice      |

riunito in Camera di Consiglio;

visto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ovvero, in via subordinata, della liquidazione controllata, recante n. R.G. proc. unit. 28-1/2024 promosso da:

**BAUERFEIND ITALIA S.R.L.** con sede in Cinisello Balsamo (MI) Via Cornaggia 58 - cod. fisc. 11475770969, PEC bauerfeind.italia@legalmail.it, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sabato Carlo, in qualità di cessionaria della società cessata BAUERFEIND AG con sede in Zeulenroda - Triebes Triebeser Strasse 16 Germania e sede secondaria in Sesto San Giovanni P.za Don Enrico Mapelli 75 - cod. fisc. 08820450966, rappresentata e difesa dall'avv. Teo Quarzo

**CONTRO**

**APOA SRLS** (C.F./P.IVA 03386670784), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Via Gregorio Caloprese 66 - 87100 Cosenza (CS);

sentito il giudice delegato all'audizione delle parti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**  
**DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**  
**CONTROLLATA**



### PREMESSO IN FATTO

Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.3.2024 parte ricorrente, in ragione di un credito attuale, complessivo, di € 52.599,47, vantato nei confronti della debitrice in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, recante n. 691/21 del tribunale di Monza, al quale sono seguiti precetto e pignoramento mobiliare infruttuosi, nonché successiva negoziazione di un piano di rientro dal debito anch'esso non interamente eseguito, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale ovvero, in via subordinata, della liquidazione controllata di Apoa s.r.l.s., ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dall'art. 121 e s.s. d.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito C.C.I.I.). La debitrice è rimasta contumace e, all'udienza del 18.04.2024, acquisite d'ufficio le informazioni provenienti dall'Ufficio del registro delle imprese, dall'ente della riscossione e dalle agenzie fiscali, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

### RITENUTO IN DIRITTO

La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

Giova premettere che a seguito della riforma di cui al d.lgs. 5/2006 e al successivo d.lgs. 169/2007, presupposti per la fallibilità sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali già stabiliti dall'art. 1 r.d. 267/1942 e, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 2) ricavi, in qualunque modo risultino, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.

E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di non "fallibilità" già previsti dall'art. 1, co 2, Legge Fall. (tra le tante cfr. *Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548*). Tale principio giurisprudenziale è stato del resto recepito dal d.lgs. n. 14/2019 che, all'art. 121, prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d e si trovino in stato di insolvenza.

Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49, ult. comma C.C.I.I., che riprende il tenore dell'art. 15, ult. comma, L. Fall, non si può far luogo a dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore ad €. 30.000: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili



tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, u.c., l.fall. (oggi art. 49, ult. comma C.C.I.I.), non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila (cfr., tra le tante, *Cass. 14 novembre 2017, n. 26926*). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. *Cass. 3 agosto 2017, n. 19414*).

Quanto, invece, all'insolvenza di cui all'art. 2, lett. b. C.C.I.I., essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/1942, ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal CCII, che nulla ha innovato in relazione a detti aspetti, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (*Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374*) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. *Cass. 15 marzo 1994, n. 2470*).

Ciò posto, si osserva, in punto di competenza territoriale, legittimazione della ricorrente e applicabilità delle norme sulla liquidazione giudiziale o, in alternativa, della liquidazione controllata, che:

- sussiste la competenza per territorio di questo tribunale, avendo la debitrice sede legale nella circoscrizione del tribunale di Cosenza;
- l'ammontare del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della ricorrente supera la soglia di cui all'art. art. 49, comma 5, C.C.I.I., nonché quella di cui all'art. 268 comma 2 C.C.I.I.;
- l'insolvenza è desumibile dal contegno della debitrice<sup>1</sup>, indicativo di un'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- la debitrice, inoltre, risulta aver depositato l'ultimo bilancio in riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2020 e, dunque, ha ommesso il deposito dei bilanci degli ultimi due esercizi, così come la presentazione delle dichiarazioni fiscali per il medesimo periodo;
- dall'ultimo bilancio depositato risulta, tuttavia, un attivo dello stato patrimoniale inferiore ad € 300.000,00 (€ 233.417), nonché ricavi per una somma inferiore ad € 200.000,00 (€ 121.296) e debito inferiori ad € 500.000,00 (€ 204.138);

<sup>1</sup> Che, oltretutto, ha ommesso di costituirsi nel procedimento.



ritenuto, pertanto, alla luce dei dati emergenti dall'ultimo bilancio depositato, che l'impresa non superi, verosimilmente, neppure allo stato attuale, le soglie previste dall'art. 2 lett. d) e che, pertanto, ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, richiesta in via subordinata dal creditore ricorrente;

rilevata l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I. e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268, 269 C.C.I.I.;

P. Q. M.

Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sull'istanza del ricorrente, così provvede:

dichiara **APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** di **APOA SRLS** (C.F./P.IVA 03386670784), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Via Gregorio Caloprese 66 - 87100 Cosenza (CS) e, per l'effetto:

**NOMINA**

giudice delegato la dott.ssa **Francesca Familiari**;

**NOMINA**

liquidatore il dott. **Ugo Cannizzaro**, invitandolo ad accettare la nomina entro tre giorni;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201<sup>2</sup>;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione<sup>3</sup>;

dispone,

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina

al liquidatore, in presenza di beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti

dispone

<sup>2</sup> si applica l'articolo 10, comma 3, C.C.I.I.

<sup>3</sup> il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.



che a cura della cancelleria la presente sentenza comunicata alla ricorrente ed al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 2.5.2024.

Il giudice del.  
dott.ssa Francesca Familiari

Il presidente  
dott.ssa Rosangela Viteritti





## Estremi

N° 2647/2024.E  
Tipo email Posta in entrata- Ricezione documento  
Email PEC SI  
Data invio 13/05/2024 17:48  
Data di registrazione 13/05/2024 17:46  
Casella scarico prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

## Lavorazione

Stato	chiusa	a partire dal	13/05/2024	alle	17:50
Lavorazione					
U.O competente		dal		alle	
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

## Contenuti

Mittente ugo.cannizzaro@pec.it  
Destinatari prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Oggetto RICHIESTA PUBBLICAZIONE SENTENZA DI LIQUIDAZIONE  
CONTROLLATA

### Testo del Messaggio

Spett.le Tribunale di Cosenza

in qualità di liquidatore della APOA SRLS, giusta nomina del 2 maggio u.s., depositata in cancelleria il 06/05/2024, con la presente sono a richiedere la pubblicazione della sentenza allegata. Si precisa all'uopo che, per come riportato sul sito del ministero della giustizia,

"La richiesta di pubblicazione deve essere fatta dall'ufficio giudiziario autore della sentenza/provvedimento con mail del dominio giustizia".

Nel ringraziare porgo cordiali saluti

## Allegati

*Allegato n° 1: 5 - APOA SRLS - Sentenza.pdf*